

**D.g.r. 9 marzo 2020 - n. XI/2929****Revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido: modifica della d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20588. Determinazioni**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», che all'art. 8 assegna alle Regioni il compito di definire i requisiti minimi di esercizio dei servizi e delle strutture;

Viste le seguenti leggi regionali:

- 30 agosto 2008, n. 1 «Legge Regionale statutaria»;
- 23 novembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori» ed in particolare i seguenti articoli:
  - art. 3 che prevede tra gli obiettivi della Regione, nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione, tenendo conto anche delle diverse abilità dei minori, quello del sostegno alle famiglie con minori, nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura anche promuovendo la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia;
  - art. 5 che tra l'altro prevede che i requisiti organizzativi e strutturali per l'autorizzazione al funzionamento delle unità d'offerta sociali sono determinati con provvedimento della Giunta Regionale acquisito il parere della competente commissione consiliare;
- 2 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» ed in particolare l'art. 11 «Competenze della Regione» che prevede che la Regione, previo parere della competente commissione consiliare definisce, i requisiti minimi per l'esercizio delle unità d'offerta sociali...»;
- 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33»;

Considerato che risulta ancora in corso di implementazione il processo di riforma avviato con il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107», in particolare per quanto riguarda l'estensione e il progressivo consolidamento del sistema dei servizi educativi per l'infanzia;

Richiamati i seguenti atti di programmazione regionale:

- d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64 «Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura» (PRS) – Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» – che con riguardo al Programma «Ottimizzazione dell'organizzazione territoriale» prevede la revisione e l'aggiornamento dei servizi della prima infanzia;
- dd.g.r. 2 luglio 2019, n. 1803 «Proposta di documento di economia e finanza regionale 2019» e 30 ottobre 2019, n. 2342 «Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale – DEFR 2019», che all'area dedicata alla riorganizzazione territoriale dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali prevedono, tra gli obiettivi da raggiungere entro il 2020, la prosecuzione della revisione della rete di offerta sociale in particolare nell'area della prima infanzia e dei percorsi di residenzialità rivolti ai minori;
- d.g.r. 28 dicembre 2017, n. 7631 «Approvazione del documento: «Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020»» in cui Regione Lombardia stabilisce tra le priorità della programmazione locale, la necessità di un rafforzamento della presa in carico integrata, valorizzando la rete sociale esistente e coordinando gli interventi e le azioni attraverso un dialogo costante con gli attori che animano il welfare locale;
- d.g.r. 18 dicembre 2018, n. 1046 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio sociosanitario per l'esercizio 2019» e d.g.r. 16 dicembre 2019, n. 2672 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020», con particolare riferimento a quanto determinato in merito alle attività di vigilanza delle ATS sulle unità d'offerta sociali»;

Richiamate, inoltre, le seguenti deliberazioni approvate dalla Giunta regionale:

- 11 febbraio 2005, n. 20588 «Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia»;
- 16 febbraio 2005, n. 20943 «Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi

per le persone disabili»;

- 13 giugno 2008, n. 7437 «Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della l.r. 3/2008»;
- 9 settembre 2019, n. 2108 «Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni - programmazione regionale degli interventi e criteri per il riparto del fondo nazionale annualità 2019, in attuazione del d.lgs. 65/2017»;
- d.g.r. 16 dicembre 2019, n. 2662 «Revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido: modifica della d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20588, Determinazioni (richiesta di parere alla commissione consiliare) – (di concerto con l'Assessore Piani)»;

Richiamato inoltre il d.d.g. 1254 del 15 febbraio 2010 «Prime indicazioni operative in ordine a Esercizio e Accreditamento delle Unità d'offerta sociali» che ha fornito specifiche indicazioni e modalità per la presentazione della Comunicazione Preventiva di Esercizio (di seguito CPE) relativamente alle unità d'offerta inserite nel sistema dell'offerta sociale ai sensi della succitata d.g.r. 13 giugno 2008, n. 7437;

Valutata pertanto la necessità nel quadro evolutivo dell'offerta regionale, alla luce degli obiettivi di governo del sistema sociale e educativo, tenendo conto delle buone prassi e modelli innovativi espressi in questi anni dalla programmazione locale, di adeguare la rete degli asili nido rivolta ai bambini nella fascia d'età 0-3 anni;

Tenuto conto degli esiti del confronto, propedeutico alla revisione dei requisiti degli asili nido, tra la Direzione Generale competente e referenti tecnici di asili nido pubblici e privati, Comuni e servizi di vigilanza delle ATS;

Sentiti ed informati il tavolo del Terzo Settore in data 10 dicembre 2019, nonché ANCI Lombardia e le principali OOSS in data 12 dicembre 2019 sulla proposta di revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido;

Preso atto che la competente Commissione Consiliare Sanità e Politiche Sociali, in attuazione dell'art. 11 c.1, lett. g) della l.r. n. 3/2008, nella seduta del 26 febbraio 2020, come da nota Protocollo numero CRL.2020.0003405 del 27 febbraio 2020, trasmessa dal Presidente della stessa Commissione, ha espresso a maggioranza parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto e alle riformulazioni tecniche all'allegato A) alla d.g.r. 2662/2019, elaborate e approvate dal gruppo di lavoro istituito in sede della Commissione stessa, anche a seguito di un'attività di approfondimento e specifiche audizioni che hanno coinvolto le principali rappresentanze dei portatori di interesse, approvando e formulando altresì le osservazioni di seguito richiamate:

1. si chiede che la d.g.r. 20943 del 16 febbraio 2005 «Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili», venga adeguata alla delibera XI/2662/2019;
2. si chiede di valutare la possibilità che il rapporto numerico tra operatori socio educativi e bambini pari a 1 operatore ogni 8 bambini, sia inteso come «rapporto medio giornaliero», proponendo di richiamare nella premessa e nel deliberato il rinvio a successivi atti della Direzione l'individuazione di modalità omogenee di verifica dei requisiti di esercizio delle Unità di Offerta;

Ritenuto:

- di considerare, relativamente all'osservazione n. 1, la ridefinizione dei criteri di accreditamento ai sensi degli artt. 11, 13 e 16 della l.r. 3/2008 nel quadro complessivo di riordino della rete regionale di unità d'offerta sociali;
- di rinviare a successivi atti della Direzione Generale l'individuazione di modalità omogenee di verifica dei requisiti di esercizio delle Unità di Offerta anche per quanto espresso con l'osservazione n. 2;
- di recepire direttamente nel testo dell'allegato A) alla presente deliberazione le riformulazioni tecniche all'allegato A) alla d.g.r. 2662/2019 elaborate e approvate dal gruppo di lavoro della Commissione Sanità e Politiche Sociali;

Ritenuto pertanto alla luce di quanto suesposto di aggiornare i requisiti di esercizio modificando l'allegato A della succitata d.g.r. n. 20588/2005 nella parte dedicata all'unità d'offerta «Asilo nido» secondo quanto analiticamente riportato all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di rendere le caratteristiche dell'Unità di Offerta Asilo Nido maggiormente rispondenti alle esigenze di educazione, socia-

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 16 marzo 2020

lizzazione e conciliazione, in sintonia con le esigenze espresse dalle famiglie, e ai criteri di flessibilità organizzativa e gestionale;

Ritenuto di confermare i requisiti di esercizio dei micronidi, nidi famiglia e centri per la prima infanzia stabiliti nella d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20588;

Ritenuto inoltre opportuno rinviare a successive disposizioni della Direzione Generale - sviluppate anche attraverso un'attività di confronto con gli stakeholder di riferimento - la piena attuazione del presente provvedimento al fine di garantire la completa applicazione dei requisiti di esercizio di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione, consentendo agli enti gestori pubblici e privati i necessari adeguamenti organizzativi entro la data di inizio dell'anno educativo 2020 - 2021;

Dato atto che le ATS procederanno alla vigilanza sui requisiti secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 3/08 nonché dal d.d.g. 1254/2010 «Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento», in relazione agli adempimenti derivanti dall'attuazione del presente provvedimento;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;

Richiamata la l.r. 20/08 e i provvedimenti organizzativi della Giunta Regionale della XI legislatura;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it);

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, anche a seguito del parere della competente commissione consiliare così come in premessa specificato, i requisiti di esercizio per quanto attiene l'Unità d'Offerta Asilo Nido, così come meglio specificato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di rendere le caratteristiche dell'Unità di Offerta Asilo Nido maggiormente rispondenti alle esigenze di educazione, socializzazione e conciliazione, in sintonia con le esigenze espresse dalle famiglie, e ai criteri di flessibilità organizzativa e gestionale;

2. di confermare i requisiti minimi strutturali e organizzativi di funzionamento di micronidi, nidi famiglia e centri per la prima infanzia stabiliti con la d.g.r. 11 febbraio 2005 n. 20588;

3. di rinviare a successivi atti della Direzione Generale l'individuazione di modalità omogenee di verifica dei requisiti di esercizio delle Unità di Offerta;

4. di rinviare a successive disposizioni della Direzione Generale - sviluppate anche attraverso un'attività di confronto con gli stakeholder di riferimento - la piena attuazione del presente provvedimento al fine di garantire la completa applicazione dei requisiti di esercizio di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione consentendo agli enti gestori di asili nido pubblici e privati i necessari adeguamenti organizzativi entro la data di inizio dell'anno educativo 2020 2021;

5. di demandare alle ATS la vigilanza sui requisiti secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 3/08 nonché dal d.d.g. 1254/2010 «Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento», in relazione agli adempimenti derivanti dall'attuazione del presente provvedimento;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

## UNITA' D'OFFERTA SOCIALE ASILO NIDO

## Allegato A

<b>REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI</b>	
<b>Definizione</b>	<p>Il servizio Asilo Nido è un servizio di tipo diurno, pubblico o privato che accoglie le bambine e i bambini tra tre mesi e tre anni di età, fino alla conclusione dell'anno educativo e concorre con le famiglie al loro accudimento, socializzazione, educazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze.</p> <p>Il nido accoglie i bambini senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica.</p> <p>Il rapporto numerico tra personale e bambini è uno degli elementi che concorre a determinare la qualità del servizio, in considerazione di una serie di criteri che devono tener conto dell'orario di apertura dei servizi e del modello organizzativo adottato.</p> <p>Fermi restando i requisiti più oltre indicati, il servizio di Asilo Nido si caratterizza sulla base di un'apertura minima di almeno 9 ore giornaliere.</p>
<b>Rapporti con l'utenza</b>	<p>Richiesta Carta dei Servizi; nella Carta dei servizi vengono illustrati i servizi offerti, i giorni complessivi di apertura (min. 205), il calendario generale delle aperture annuali, con specifica dei giorni di apertura e chiusura e delle chiusure in corso d'anno, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le modalità di ambientamento, il modello organizzativo adottato nelle ore di attività educativa, le prestazioni erogate, la garanzia del rapporto operatore socio educativo: bambini previsto dalla normativa, l'ammontare della retta, la descrizione degli strumenti di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della qualità finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi, le diverse modalità di coinvolgimento delle famiglie e l'eventuale descrizione delle opportunità di frequenza offerte (es. frequenza a tempo pieno e frequenza Part Time) tenendo conto che la frequenza minima per l'asilo nido non può essere inferiore alle 15 ore settimanali.</p> <p>La Carta dei Servizi deve attestare la libertà d'accesso dei minori senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica.</p> <p>La Carta dei Servizi è redatta e aggiornata coerentemente con i requisiti organizzativi dichiarati e garantiti dal legale rappresentante dell'ente gestore in sede di presentazione della CPE</p>

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 16 marzo 2020

	<p>Altra documentazione obbligatoria: ciascun Asilo Nido è tenuto ad adottare dalla data d'apertura dell'unità d'offerta ed aggiornare ad ogni cambiamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elenco dei bambini iscritti con data di nascita, giorni ed orari di frequenza</li> <li>- elenco del personale a garanzia degli standard di esercizio con tipologia di contratto e titoli di studio</li> <li>- tabella dei turni settimanali/orari di servizio</li> <li>- i registri (cartacei o elettronici):             <ul style="list-style-type: none"> <li>● delle presenze giornaliere dei bambini</li> <li>● delle presenze e delle turnazioni del personale</li> <li>● delle presenze dei volontari ove previsti (ai sensi della DGR 7633/2017).</li> </ul> </li> <li>- il calendario, che può essere anche parte integrante della Carta dei servizi con la specificazione, per l'anno educativo di riferimento, dei giorni di apertura e chiusura</li> <li>- il Progetto educativo contenente gli orientamenti pedagogici del servizio, le modalità di ambientamento alla struttura, la descrizione degli obiettivi e delle attività proposte. Il progetto deve essere presentato alle famiglie in un apposito incontro verbalizzato.</li> </ul>
<b>Gestione dell'emergenza</b>	Presenza del documento comprensivo di tutte le emergenze (inclusa la gestione emergenza incendi D.lgs 81/08) che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali.
<b>Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, delle pertinenze e degli impianti</b>	Richiesto piano delle manutenzioni e delle revisioni e registro con descrizione degli interventi e data dell'esecuzione.
<b>Organizzazione degli spazi</b>	Richiesta suddivisione in moduli funzionali che consentano l'organizzazione delle diverse attività educative anche in base all'età dei bambini.
<b>Gestione dei</b>	Richiesto piano gestionale e delle risorse (interne o in outsourcing) destinate all'assolvimento delle funzioni di pulizia degli ambienti e preparazione/distribuzione dei pasti, secondo gli standard gestionali previsti.

<b>servizi generali</b>	
<b>Ricettività</b>	<p>Da 11 a 60 posti. Al fine di agevolare la saturazione e l'utilizzo ottimale della struttura è consentita la possibilità di iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività stabilita dalla CPE della struttura, fino ad un massimo del 20 per cento. Lo standard di personale per bambini presenti deve essere garantito come dettagliato al paragrafo "Personale - Operatore socio-educativo" (Es. in caso di capacità ricettiva di 60 posti massimo 72 bambini iscritti). Se presenti bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni, alle specifiche scelte organizzative e a quanto previsto dal progetto individuale del bambino si dovrà ridurre il numero dei bambini accolti o incrementare la dotazione di personale educativo assegnato al servizio.</p>
<b>Apertura minima</b>	<p>Il nido, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, deve garantire un'apertura annuale di almeno 205 giorni in cui deve essere garantito il rispetto dei requisiti di esercizio. Se l'attività continua oltre i 205 gg e comunque anche nel mese di luglio, vanno garantiti tutti i requisiti previsti per l'asilo nido anche attraverso forme di razionalizzazione e ottimizzazione delle attività (es: accorpamento di più asili nido). I giorni dedicati agli incontri di équipe, formazione, supporto al funzionamento non devono essere conteggiati nei 205 giorni. Nel caso in cui l'asilo nido sia parte di più plessi afferenti alla medesima direzione, il calendario e gli orari di apertura possono uniformarsi al calendario scolastico regionale previsto per le scuole per l'infanzia.</p>
Almeno 5 giorni la settimana	
9 ore continuative di cui almeno 7 dedicate ad attività finalizzate.	

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 16 marzo 2020

	<p>Il coordinatore deve essere in possesso del diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LM-50 Programmazione e Gestione dei servizi educativi</li> <li>- LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua</li> <li>- LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education</li> <li>- L19 della laurea in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche o sociologiche</li> </ul> <p>oppure possedere un'esperienza in servizio di almeno 5 anni ed essere in possesso di diploma attinente per il ruolo di operatore socio educativo.</p> <p>Il coordinatore (anche se con contratto di natura non subordinata) deve essere indicato nell'elenco del personale e può svolgere anche attività di operatore socio educativo.</p> <p>Nel caso in cui l'asilo nido sia parte di più plessi afferenti alla medesima direzione è possibile prevedere un solo coordinatore per l'asilo nido e la scuola dell'infanzia.</p> <p>Formazione continua: Partecipazione a iniziative di formazione e/o aggiornamento per un minimo di 40 ore nell'arco dell'anno educativo.</p>
<p><b>Personale</b></p>	<p>L'operatore socio educativo dell'asilo nido è il personale con regolare rapporto di lavoro in possesso dei seguenti titoli di studio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- diploma di maturità magistrale/liceo sociopsicopedagogico</li> <li>- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio</li> <li>- diploma di dirigente di comunità</li> <li>- diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di Comunità infantile</li> <li>- operatore servizi sociali e assistente per l'infanzia</li> <li>- vigilatrice di infanzia</li> <li>- puericultrice</li> <li>- laurea in scienze dell'educazione o della formazione, psicologia, sociologia</li> <li>- educatore professionale socio-pedagogico in possesso del diploma di laurea classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione ad indirizzo specifico per servizi per l'infanzia</li> <li>- LM-50 Programmazione e Gestione dei servizi educativi</li> <li>- LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua</li> <li>- LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, della laurea in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche o sociologiche.</li> </ul>

	<p><i>Come previsto dalla circolare Ministeriale 14176 del 8/8/2018 "Attuazione articolo 14, decreto legislativo n. 65/2017. Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia" fino all'attivazione dei percorsi di laurea L-19 ad indirizzo specifico, di cui alla Tabella B del decreto ministeriale n. 378/2018 e dei corsi di specializzazione per laureati in scienze della formazione primaria, di cui al medesimo decreto, continuano ad avere validità ai fini dell'accesso alla professione di educatore per i servizi educativi i titoli riconosciuti in precedenza validi dalle normative regionali."</i></p> <p>Il requisito di esercizio da assicurare per il rapporto operatore socio educativo/bambini presenti è di 1:8 ( sia per asili nido pubblici che privati)</p> <p>Tale rapporto deve essere applicato almeno per le 7 ore di attività finalizzate.</p> <p>Nelle restanti due ore può essere coperto anche con lo standard 1:10 ferma restando la garanzia della copresenza.</p> <p>Formazione Continua: gli operatori socio educativi devono partecipare a iniziative di formazione e/o aggiornamento per un minimo di 20 ore anno.</p> <p>1 cuoco o addetto alla preparazione dei pasti in caso i pasti siano preparati in loco.</p>
<p><b>Compresenza</b></p>	<p>Un addetto ai servizi ogni 30 posti di capacità ricettiva riconosciuta per la pulizia degli ambienti e l'eventuale aiuto in cucina. Presenza per non meno di 2 ore giornaliere fino a 20 bambini (contrattualizzate) e non meno di 3 ore giornaliere oltre i 20 (contrattualizzate).</p> <p>Nel rispetto degli standard sopra indicati, è obbligatoria la compresenza di 2 operatori durante tutto l'orario di apertura del servizio. Nelle restanti ore, al di là delle 7 ore di attività finalizzate, la compresenza può essere assicurata anche da :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ausiliari dedicati all'asilo nido che devono garantire la permanenza all'interno degli spazi autorizzati dell'asilo nido;</li> <li>- persone in stage/tirocinio formativo curriculare o extracurriculare secondo quanto previsto dalle norme nazionali e regionali</li> <li>- volontari secondo quanto disposto dalla DGR X/7633 del 28/12/2017 in possesso dei titoli di studio previsti dagli standard di esercizio il personale volontario deve essere, iscritto come volontario in un ente del terzo settore, essere volontario di servizio civile universale o della leva civica, firmare o registrare giornalmente la propria presenza in un registro specifico tenuto dall'ente gestore.</li> </ul> <p>E' necessario che l'Ente gestore dell'Unità di offerta sociale e l'Ente del terzo settore cui il volontario aderisce ovvero l'Ente con cui il volontario ha in corso il progetto di Servizio civile o Leva civica, sottoscrivano un apposito atto nel quale vengano definiti i termini generali della collaborazione, siano specificati i dati identificativi del volontario, il rapporto che sussiste tra il volontario e l'Ente che sottoscrive l'accordo, il ruolo, le modalità e gli orari con cui viene svolta l'attività da parte del volontario. L'accordo deve essere sottoscritto per adesione anche dal volontario interessato.</p>

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 16 marzo 2020

<b>REQUISITI STRUTTURALI</b>	
<b>Generali della struttura</b>	<p>L'Asilo Nido (anche se collocato in edifici destinati a "polo Infanzia") deve garantire il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di: urbanistica, edilizia, sicurezza degli impianti e delle attrezzature, prevenzione incendi (ove previsto), prevenzione fulmini ed agenti atmosferici, igiene, nonché quelli relativi alle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche.</p> <p>Impianto elettrico: il numero delle prese deve essere limitato al massimo e quelle indispensabili devono essere opportunamente schermate onde evitare incidenti.</p> <p>Elementi costruttivi, gli arredi e le attrezzature, compresi i giochi, devono avere caratteristiche antinfortunistiche, in particolare devono essere adottati idonei accorgimenti atti ad evitare situazioni di pericolo (es. spigoli acuti, gradini, radiatori sporgenti, infissi con bordi taglienti, ecc.) in relazione all'età dei bambini e garantire condizioni di sicurezza e di agevole pulizia da parte del personale.</p>
<b>Localizzazione</b>	<p>L'asilo nido è situato preferibilmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al piano terra</li> <li>- in diretta comunicazione con aree all'aperto fruibile e di esclusivo utilizzo per il nido. (terrazzo, cortile, giardino ecc.)</li> </ul> <p>Non sono ammesse localizzazioni oltre il primo piano o il piano ammezzato laddove esistente.</p> <p>Il nido può essere realizzato in strutture polifunzionali purché disponga di spazi esclusivi e ben distinti dalle altre funzioni. L'ingresso separato non è richiesto.</p>
<b>Articolazione della struttura</b>	<p>La superficie utile netta complessiva destinata a attività educative, ricreative, di riposo, di consumazione dei pasti e ai servizi igienici per i bambini è di 20 metri quadri più 6 metri quadri per ogni posto di capacità ricettiva.</p> <p>In ogni nido devono essere presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- locale/i per l'igiene dei bambini dotato di:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 wc e 1 lavabo piccoli ogni 10 posti</li> <li>- 1 vasca di dimensioni adeguate con doccia e miscelatore ogni 20 posti</li> <li>- fasciatoi in numero adeguato.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Spazi generali</b>	<p>Il nido deve prevedere spazi generali, adeguati al numero dei bambini, che consentano le operazioni di accoglienza dotati di armadietti per il deposito effetti personali per ciascun bambino. Lo spazio dedicato all'accoglienza deve essere delimitato (anche da armadi, pareti mobili o altro) ed il collegamento tra i diversi locali (atrio-ingresso corridoi, spogliatoi ecc).</p>



<b>Spazi per cucina, scaldavivande</b>	<p>Qualora i pasti vengano confezionati all'interno del nido, deve essere prevista cucina e dispensa, eventualmente in comune con altri servizi abbinati ed adiacenti.</p> <p>Qualora il nido si avvalga di una struttura esterna per la preparazione dei pasti, deve essere previsto Locale scaldavivande per la porzionatura dei pasti ed il lavaggio delle stoviglie e la gestione dei rifiuti.</p>
<b>Spazi per il personale</b>	<p>Fino a 3 addetti compresi: un locale "ad uso" spogliatoio o antibagno di adeguate dimensioni ed un servizio igienico ad uso esclusivo del personale; da 4 a 15 addetti compresi servizio igienico aggiuntivo.</p>
<b>Spazi Esterni</b>	<p>Qualora previsti gli spazi esterni per le attività educative e ricreative devono essere adeguatamente attrezzati e piantumati nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza.</p>